

IN BREVE n. 02/2007
a cura di
Marco Perelli Ercolini

LEGGE FINANZIARIA 2007

Legge 27 dicembre 2006 numero 296 in S.O. n. 244/L alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006

in allegato a parte (5)

TFR e FONDI PENSIONE

In caso di decesso dell'iscritto prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale può essere riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso iscritto, siano essi persone fisiche o giuridiche. Se invece l'iscritto al Fondo pensione non ha eredi o non indica beneficiari, in mancanza di questi soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

Finanziaria 2007 - ADDIZIONALE COMUNALE CON ACCONTO 30%

La residenza del contribuente va verificata al 1° gennaio dell'anno di riferimento, non più al 31 dicembre
a cura di Mauro Di Biasi

Diverse sono le novità contenute nella Finanziaria per l'anno 2007 in tema di addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Innanzitutto, il comma 142 della manovra di fine anno, modificando l'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'Irpef, prevede una dissociazione, a far data dal 1° gennaio 2007, nelle modalità di calcolo e prelievo delle addizionali regionale e comunale per i lavoratori dipendenti.

Infatti, mentre per l'addizionale di competenza delle Regioni continua ad applicarsi la modalità del prelievo in undici, dieci o nove rate, per l'addizionale comunale, invece, viene prevista una trattenuta sullo stipendio diluita in nove rate, modificando, inoltre, il momento di verifica della residenza del contribuente dipendente.

E proprio in relazione al momento in cui deve essere verificata la residenza del lavoratore, si rileva come, per individuare il Comune di competenza, questa vada ora verificata, anziché al 31 dicembre dell'anno di riferimento, al 1° primo gennaio dello stesso anno, anche in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.

Nulla cambia, invece, per quanto riguarda il momento di verifica della residenza per ciò che concerne l'addizionale regionale. Questo rimane fermo, infatti, al 31 dicembre dell'anno di competenza.

Il datore di lavoro, sostituto d'imposta, è onerato ora, dunque, di un doppio controllo sulla residenza del dipendente: al primo gennaio, per individuare il Comune di competenza cui va attribuita la relativa addizionale, e al 31 dicembre, per quanto concerne, invece, la Regione e la relativa addizionale.

Circa le modalità del prelievo, si sottolinea come nulla cambi in tema di addizionale regionale, ove

il sostituto di imposta continuerà a effettuare le trattenute con le consuete modalità, ovvero prelevando, nell'anno successivo a quello di riferimento, l'importo dovuto in undici, dieci o nove rate, a seconda che il conguaglio sia effettuato, rispettivamente, a dicembre, gennaio o febbraio. Per quanto riguarda, invece, l'addizionale comunale, il datore di lavoro dovrà, in base alle disposizioni introdotte con il comma 142 della Finanziaria, trattenere una prima quota, a titolo di acconto, pari al 30 per cento del dovuto, e una seconda quota, a titolo di saldo, con le consuete modalità. L'importo dell'acconto sarà trattenuto in nove rate da marzo fino a novembre. Ai sensi, poi, del comma 143 della Finanziaria, a partire dal 2007, a ciascun Comune sarà attribuito un codice tributo che dovrà essere utilizzato per effettuare il versamento dell'addizionale. Dispone, infatti, detto comma che *"a decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune"*. A tal fine, con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, saranno definite le relative modalità di attuazione.

FINANZIARIA e PENSIONI D'ORO

La norma del balzello sulle pensioni d'oro (oltre i 5mila euro mensili lordi) è stata soppressa.

Finanziaria 2007 – IRPEF: LA NUOVA TASSAZIONE DEL REDDITO ***Cambiano aliquote e scaglioni; il percorso per il calcolo dell'imposta*** ***a cura di Paolo Calderone***

La Finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, articolo 1, commi da 6 a 9) ha introdotto sostanziali modifiche al sistema di determinazione dell'Irpef.

In particolare, sono stati riscritti e rinominati gli articoli 11 (*Determinazione dell'imposta*), 12 (*Detrazioni per carichi di famiglia*) e 13 (*Altre detrazioni*) del Testo unico delle imposte sui redditi.

Le novità si possono così sintetizzare:

1. nuovi scaglioni di reddito e aliquote
2. trasformazione delle precedenti deduzioni per familiari a carico in detrazioni, variabili in funzione del reddito complessivo
3. sostituzione della "no tax area" con un sistema di detrazioni d'imposta di importo diverso a seconda della tipologia di reddito (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa, eccetera)
4. abolizione della clausola di salvaguardia, cioè della possibilità di utilizzare i sistemi di calcolo precedenti. Solo in un caso, e precisamente per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, si potranno utilizzare, se più favorevoli, aliquote e scaglioni in vigore al 31 dicembre 2006.

Restano invariate le detrazioni (spese mediche, interessi su mutui, eccetera) e le deduzioni (contributi previdenziali, assegni al coniuge, eccetera) per oneri sostenuti dai contribuenti.

Per lavoratori dipendenti e pensionati gli effetti delle nuove disposizioni saranno già percepibili a partire dalla busta paga e dalla rata di pensione di gennaio. Gli altri contribuenti potranno verificarli con la dichiarazione dei redditi che presenteranno nel 2008 per il periodo d'imposta 2007.

I contribuenti che hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare saranno interessati, inoltre, dalle nuove modalità di assegnazione degli stessi, i cui importi sono stati rivisti e aumentati. Gli incrementi variano a

seconda della composizione del nucleo familiare e del reddito e sono strettamente collegati alle nuove regole di determinazione dell'Irpef. L'obiettivo del legislatore è quello di assicurare un maggior reddito disponibile alle famiglie numerose e con reddito basso.

Ecco le caratteristiche fondamentali che, dal 1° gennaio 2007, contraddistinguono il sistema di tassazione delle persone fisiche.

Aliquote e scaglioni di reddito

Le nuove aliquote Irpef sono cinque: la più bassa e quella più elevata rimangono invariate, essendo confermate al 23 e al 43 per cento; sono state invece modificati gli scaglioni di reddito e le aliquote intermedie.

Questo è lo schema per il calcolo dell'Irpef del 2007:

reddito imponibile	aliquota	Irpef (lorda)
fino a 15.000 euro	23 %	23% del reddito
da 15.001 a 28.000 euro	27 %	3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
da 28.001 a 55.000 euro	38 %	6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
da 55.001 a 75.000 euro	41 %	17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
oltre 75.000 euro	43 %	25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

Poiché sono stati abrogati sia la "no tax area" che le deduzioni per carichi familiari, per determinare il reddito imponibile (prima colonna dello schema) sarà sufficiente sottrarre dal reddito complessivo soltanto gli oneri deducibili, cioè tutte le somme indicate nell'articolo 10 del Tuir, e la deduzione per l'abitazione principale. Applicando le nuove aliquote a detto importo, si otterrà l'imposta lorda. Si giungerà al prelievo Irpef effettivo (imposta netta) diminuendo l'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute (per familiari, per lavoro, per spese sostenute, eccetera).

Il percorso per il calcolo dell'imposta



L'Irpef non è dovuta dai contribuenti il cui reddito complessivo è composto da redditi di pensione fino a 7.500 euro (se goduti per l'intero anno), redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e dalla rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

CODICE FISCALE SULLE RICETTE NON RIPETIBILI

Sulle ricette non ripetibili va apposto, dal medico che le emette, il codice fiscale del paziente cui si riferisce la ricetta.

La mancata apposizione del codice fiscale prevede una sanzione dai 300 ai 1800 euro per il medico e una sanzione dai 500 ai 3000 euro per il farmacista che trattiene la prescrizione senza il codice fiscale.

CONGRESSI e IVA

Nuova detrazione Iva sulle spese di somministrazione alimenti e bevande in occasione degli eventi formativi (commi 304 e 305 della Finanziaria 2007, legge n. 269/2006). La norma introdotta, aggiungendo un periodo al comma 1, lettera e), dell'articolo 19-bis 1 del DPR n. 633/1972, prevede la detrazione dell'Iva sulle spese di somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, sostenute nei giorni di svolgimento degli stessi. La detrazione dell'Iva sarà limitata al 50% del suo ammontare per il periodo d'imposta 2007 mentre dal 1 gennaio 2008 sarà detraibile nella misura piena del 100%.

È importante richiedere la relativa fattura attestante la spesa sostenuta e l'IVA relativa.

Attenzione che non sono comprese le spese sostenute in occasione di mostre, fiere campionarie, esposizioni, ecc.

Discutibili le spese sostenute per alimenti e bevande sostenute non in concomitanza dell'evento (giorno prima e seguente).

Infine in caso di eventi non a pagamento in assenza quindi della documentazione della fattura di iscrizione e partecipazione, è opportuno allegare ai documenti di spesa per somministrazione di alimenti l'attestato di partecipazione o documenti similari.

MAPPA DEDUZIONI E DETRAZIONI		
Reddito lavoro autonomo		
Spese partecipazione convegni, congressi	Deducibilità costi	Detraibilità IVA
Quota iscrizione convegni e congressi	50% del loro ammontare	Interamente detraibile
Soggiorno e viaggio inerenti a convegni e congressi	50% del loro ammontare	Indetraibile sulle spese soggiorno; possibilità di detrazione IVA su alcune spese viaggio, per esempio carburante
Somministrazione alimenti e bevande inerenti ai convegni e congressi	Deducibili nel limite del 2% dei compensi effettivamente percepiti nel periodo di imposta	50% detraibile per il 2007 100% detraibile dal 2008

Riferimento commi :

304. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi»,.

305. Per l'anno 2007 le detrazioni di cui al comma 304 spettano nella misura del 50 per cento.

FRANCOBOLLI - ITALIA NUOVE EMISSIONI

Cattedrale di Sant'Evasio

Data di emissione 4 gennaio 2007



Centenario prima Casa dei Bambini - Maria Montessori

Data di emissione 5 gennaio 2007



INPS - RINNOVO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2007

L'INPS, con circolare n. 3 del 4 gennaio 2007, comunica che sono state completate le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l'anno 2007.

INPS Circolare 3 del 4 gennaio 2007 in allegato a parte (6)
Allegato circolare in allegato a parte (7)

Finanziaria 2007 - AGEVOLAZIONI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Per fruire dei benefici, ribadita la necessità dell'evidenziazione in fattura del costo della manodopera
a cura di Ercole Bellante

Sono state prorogate al 31 dicembre del 2007 le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, a suo tempo previste dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, e via via prorogate con successive disposizioni normative.

Il comma 387 dell'ultima legge finanziaria si articola in due parti: la lettera a) fa riferimento alle detrazioni Irpef del 36 per cento, e la lettera b) all'applicazione dell'Iva agevolata del 10 per cento. Il comma 388, invece, ripete l'obbligo, già sancito dall'articolo 35, comma 19, del decreto legge n. 223/2006, di evidenziare in fattura, a partire dal 4 luglio scorso, il costo della manodopera.

Tenuto conto delle frequenti innovazioni normative a cui è stata sottoposta la materia, si ritiene utile riassumere le modifiche intervenute nel corso dell'ultimo anno, considerato che le agevolazioni dovranno essere utilizzate nella dichiarazione per l'anno 2006, da presentare nel 2007, secondo le disposizioni in vigore nel momento del pagamento dei lavori, ai fini della detrazione Irpef, o nel momento del pagamento o, se antecedente quello della emissione della fattura, ai fini dell'applicazione dell'Iva ordinaria o agevolata al 10 per cento.

Nel corso del 2006 le agevolazioni in argomento sono state così articolate:

- dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006 – detrazioni Irpef del 41 per cento e Iva ordinaria al 20 per cento
- dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006, ulteriormente prorogato dalla Finanziaria al 31 dicembre 2007 – detrazioni Irpef del 36 per cento e Iva agevolata al 10 per cento.

La circolare n. 28/E del 4 agosto 2006 ha precisato che le agevolazioni Irpef e Iva sono correlate, nel senso che alla detrazione Irpef del 41 per cento corrisponde sempre un'Iva ordinaria del 20 per cento, così come a una Irpef del 36 per cento corrisponde sempre un'Iva agevolata del 10 per cento. Sempre sussistendo, naturalmente, le condizioni richieste dalle rispettive normative e sempre con riferimento agli stessi lavori.

Pertanto, il contribuente che ha sostenuto, nell'arco del 2006, costi di ristrutturazione, potrà usufruire della detrazione del 41 per cento, per i bonifici effettuati antecedentemente al 1° ottobre 2006, e di quella del 36 per cento, per i pagamenti effettuati a partire da tale data.

Le altre novità introdotte nel corso dell'anno sono:

- la riduzione, a partire dal 1° ottobre 2006, dell'importo massimo di spesa ammessa all'agevolazione. Il limite di costo su cui calcolare la detrazione, da quella data, è stato ridotto a complessivi 48mila euro per ogni immobile. Fino al 30 settembre 2006, la spesa massima ammessa al beneficio era sempre di 48mila euro, ma riferita a ciascun contribuente ed, eventualmente, a ogni immobile. Ciò vuol dire, ad esempio, che due coniugi, nella prossima dichiarazione dei redditi, potranno usufruire di una detrazione su un importo di 48mila euro ciascuno, per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006. Se essi hanno avuto due abitazioni da ristrutturare, potranno, cioè, effettuare il calcolo su un ammontare massimo di spesa di 96.000,00 euro ciascuno. Per i costi sostenuti a partire dal 1° ottobre 2006, come già detto, ciò non sarà più possibile. Si rammenta, inoltre, che nel caso di prosecuzione dei lavori iniziati in anni precedenti, il limite di 48mila euro deve essere riferito al costo complessivo della ristrutturazione.

Pertanto, se nel 2005 sono state sostenute spese, ad esempio, per 15mila euro, nel corso del 2006 può essere utilizzata una capienza residua di soli 33mila euro

- la necessità di indicare nella fattura (anche di acconto), a partire dal 4 luglio 2006, il costo della manodopera. Nella risposta del 20 dicembre 2006 a una interrogazione parlamentare, è stato precisato che per costo della manodopera deve intendersi il costo sia della manodopera impiegata direttamente sia di quella eventualmente impiegata da appaltatori o subappaltatori e da questi comunicato. La mancata osservanza di tale obbligo comporta la decadenza dai benefici.

Le novità apportate nel corso del 2006 non hanno modificato la disciplina generale della detrazione, prevista dall'articolo 1, legge 449/1997, e successive modificazioni, che, rammentiamo, si applica:

- ai costi sostenuti dal possessore o dal detentore per interventi di manutenzione ordinaria eseguite sulle parti comuni di fabbricati residenziali
- ai costi sostenuti dal possessore o dal detentore per interventi di manutenzione straordinaria, restauri e opere di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole abitazioni, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e relative pertinenze
- ai costi di costruzione (come da dichiarazione rilasciata dal costruttore) di box o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune
- ai costi di ristrutturazione edilizia, presuntivamente determinati nella misura del 25 per cento del costo di acquisto dichiarato in atto, di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da parte di imprese o cooperative edilizie, direttamente o tramite subappalti a imprese dello stesso settore. **Per questa agevolazione non è stata prevista alcuna proroga nella Finanziaria.** Tuttavia, continua ad applicarsi alle abitazioni acquistate entro il 30 giugno del 2007, per ristrutturazioni terminate entro il 31 dicembre del 2006
- ai costi sostenuti dal possessore o dal detentore per la messa a norma degli edifici, per quanto riguarda gli impianti elettrici e a gas, per la eliminazione delle barriere architettoniche, per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, per la cablatura degli edifici, per il contenimento dell'inquinamento acustico degli edifici, per il conseguimento di risparmi energetici, per l'adozione di misure antisismiche, per la prevenzione di infortuni domestici e per la bonifica dell'amianto.

Rimangono immutati gli adempimenti necessari alla fruizione del beneficio, stabiliti dal decreto 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modifiche.

L'Iva agevolata transitoria del 10 per cento

La lettera b) del comma 387 proroga al 31 dicembre del 2007 l'Iva agevolata del 10 per cento, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Questa agevolazione transitoria si applica alle prestazioni che hanno per oggetto gli interventi di recupero edilizio per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e opere di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Sui beni cosiddetti significativi, espressamente indicati dal decreto 29 dicembre 1999, l'aliquota agevolata si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.

L'Iva agevolata transitoria del 10 per cento non si applica:

- alle cessioni di beni, sia nei confronti del prestatore d'opera che del committente
- alle cessioni di beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
- alle prestazioni di natura professionale quali, progettazione, consulenza, eccetera
- alle prestazioni di servizi resi in subappalto alla ditta che segue i lavori.

L'Iva del 10 per cento a regime

L'agevolazione sopra indicata non esclude la possibilità per il contribuente di ricorrere all'aliquota ordinaria del 10 per cento prevista a regime, quindi senza termine di scadenza, dalla voce n. 127-*quaterdecies* della tabella A, parte terza, allegata al Dpr 633/72. Tuttavia, la portata della citata norma è diversa da quella prevista per l'Iva transitoria, e non sempre sovrapponibile a essa, ai fini di una eventuale scelta da parte del contribuente.

L'Iva ordinaria del 10 per cento si applica agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, con esclusione, quindi, di manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera e alle cessioni di beni finiti, con esclusione delle materie prime e dei semilavorati, destinati alla realizzazione degli interventi stessi.